

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE I CIVILE
Repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai Magistrati:
dott. Rosangela Viteritti Presidente
dott.ssa Francesca Familiari Giudice rel.
dott. ssa Mariarosaria Savaglio Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso, verificata la regolarità delle notifiche eseguite dalla cancelleria la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra:
DEBITORE nato a **OMISSIS** (CS) il 24.05.1965 ed ivi residente alla Via **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa Individuale, elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, alla Via **OMISSIS**, presso lo studio legale dell’avv. **OMISSIS**, che lo rappresenta e difende;

DEBITORE ESECUTATO- RECLAMANTE

CONTRO:

PROCURATRICE Spa, in persona del legale rappresentante p.t. (già **OMISSIS Spa** giusta variazione della denominazione societaria disposta con atto del 21.06.2019 iscritto in data 25.06.2019) nella sua qualità di procuratore di **SOCIETA’ RECUPERO CREDITI 2018-2 Srl**, con sede in **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, rappresentata dall’avv. **OMISSIS** del foro **OMISSIS**;

CREDITORE PROCEDENTE, RECLAMATO non costituito

OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.

CONCLUSIONI

Reclamante: *“Che il Tribunale Civile di Cosenza, adito in Composizione Collegiale, ogni e contraria istanza disattesa, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ed altre attività connesse, previa sospensione della procedura esecutiva RGE Imm. n. xxx/2018 Tribunale di Cosenza, Voglia in accoglimento del presente reclamo, caducare / revocare l’ordinanza impugnata per i motivi sopra esposti e per l’effetto disporre l’estinzione della procedura esecutiva RGE Imm. xxx/2018 o emettere pronuncia di improseguibilità del processo esecutivo in esame, disponendo altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare a cura dello stesso creditore procedente. Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. Con ogni più ampia salvezza.”*

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza pronunciata in data 29.11.2022 il giudice dell’esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22.11.2022, ha disposto il prosieguo del processo esecutivo, demandando alla professionista delegata alla vendita di voler predisporre quanto necessario a dare esecuzione alla delega in atti. Con tale decisione, il giudice ha preso atto dell’intervenuto versamento, in data 21.11.2022, da parte del creditore procedente, a titolo di fondo spese, di quanto necessario alle operazioni di vendita ed alla regolarizzazione dei lotti per i quali era stata riscontrata la presenza di opere edili non autorizzate. Detta ordinanza, della quale il debitore reclamante in questa sede si duole, ha fatto seguito, per l’appunto, alla riserva assunta all’udienza del 22.11.2022, nel corso della quale il giudice, preso atto del tenore delle relazioni versate in atti dal CTU e dalla professionista delegata alla vendita, dalle quali risultava il mancato versamento, da parte del creditore procedente, entro i termini previsti dall’ordinanza di vendita, delle somme necessarie, tra l’altro, a predisporre i tentativi di vendita degli immobili pignorati, si era

riservata in merito all’emissione dell’ordinanza di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c.¹

Avverso l’ordinanza del 29.11.2022 ha presentato reclamo, ex art. 630 c.p.c., il debitore esecutato, lamentando la mancata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c.1, malgrado il versamento delle somme a titolo di fondo spese fosse stato eseguito dal creditore precedente solo in data 21.11.2002 e, pertanto, oltre i termini previsti dall’ordinanza del 16.4.2022.

A tal proposito, il reclamante ha invocato la giurisprudenza in materia, secondo la quale *il versamento tardivo da parte del creditore di quanto necessario per procedere alle operazioni di vendita non inficia l’ordinanza di estinzione, che è provvedimento meramente dichiarativo di un effetto già realizzatosi.*

Ebbene, ritiene il collegio che il reclamo debba dichiararsi inammissibile.

Si osserva, invero, che il reclamo ex art. 630 c.p.c. è rimedio esperibile, ai sensi del terzo comma della norma, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero **rigetta l’eccezione relativa**, mentre nel caso in esame non ricorre alcuna delle condizioni richiamate dalla norma.

L’ordinanza reclamata, invero, non ha rigettato alcuna eccezione del debitore tesa ad ottenere l’estinzione del processo, avendo il giudice, con detto provvedimento, sciolto la riserva assunta all’udienza del 22.11.2022, dal cui verbale² non si riscontra un’eccezione di parte avente ad oggetto l’estinzione del processo.

Detta udienza, invero, era stata fissata dal giudice in ragione del tenore delle relazioni della professionista delegata alla vendita, che rappresentava, per l’appunto, il mancato versamento delle somme poste a carico del creditore precedente; nel corso dell’udienza, come si riscontra dalla lettura del relativo verbale, il medesimo giudice aveva rilevato d’ufficio un profilo di estinguibilità del processo, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., riservando, evidentemente all’esito di più approfondite valutazioni, l’emissione del provvedimento di estinzione, senza che nessuna eccezione in tal senso fosse stata sollevata dall’odierno reclamante, unica parte presente.

Da tali argomentazioni, deriva l’inammissibilità del reclamo, che osta all’esame delle questioni poste nel merito dal reclamante.

Si riscontrano, stante la natura impugnatoria del giudizio, i presupposti di cui all’art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002, per l’imposizione al reclamante dell’obbligo di pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul reclamo proposto dal **DEBITORE**, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il reclamo;
- 2) compensa tra le parti le spese;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002 per l’imposizione al reclamante dell’obbligo di pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 1.2.2023.

Il giudice est.

dott.ssa Francesca Familiari

Il Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

¹ La norma in parola prevede che “se la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’art. 630 secondo e terzo comma”.

² Di cui si riporta il tenore letterale: “...*Il giudice prende atto delle relazioni versate in atti dal CTU e dal delegato alla vendita, dalle quali risulta il mancato versamento delle somme necessarie a predisporre i tentativi di vendita del compendio pignorato entro i 90 giorni previsti dall’ordinanza di vendita e, tenuto presente che la notifica di detta ordinanza al creditore è avvenuta in data 19.4.2022, riserva l’emissione dell’ordinanza di estinzione della presente procedura ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., invitando il delegato alla vendita a depositare istanza di liquidazione del proprio compenso entro il termine di due giorni*”.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376